

REGIONE PUGLIA


DISEGNO DI LEGGE N.52

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Allo Consiglio *606*

"INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
PUGLIESE".

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del
23/12/1977.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
"INTERVENTI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO PUGLIESE"



Com'è noto, l'art. 18 della legge regionale 30/5/1977, n. 17, concernente le norme sulla contabilità regionale, chiarisce che "le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa". Si tratta, in definitiva, di "leggi autorizzative di spese continuative o ricorrenti", fra le quali spese sono da considerarsi anche quelle relative all'attività promozionale turistica che viene svolta dalla Regione con carattere continuativo.

Il presente schema di disegno di legge regionale concernente "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese" vuole, pertanto, fissare gli obiettivi fondamentali di programmazione e di operatività della Regione nel campo dell'attività promozionale, e si limita a disciplinare le procedure degli interventi in una visuale di essenzialità e di necessaria rispondenza alle mutevoli esigenze che l'impegno promozionale comporta sul piano interno e internazionale.

E' ben noto, infatti, come la dinamica del fenomeno turistico, le mutevoli caratteristiche della domanda e dell'offerta, la necessità di un tempestivo adattamento e adeguamento delle tecniche pubblicitarie e delle azioni promozionali alle esigenze proprie del mercato in cui debbono incidere, tutto ciò non consente una rigida disciplina sul piano legislativo degli interventi promozionali della Regione.

Vengono, tuttavia, opportunamente precisate ed elencate all'art. 2 dello schema le specifiche forme di iniziative e di attività di carattere promozionale che la Giunta Regionale è autorizzata a realizzare per il conseguimento delle finalità della legge, chiaramente espresse all'art. 1. -


Così definita e delimitata la sfera degli interventi della Regione, si è ribadito (all'art.3) che la stessa debba avvalersi per la realizzazione dell'attività promozionale all'estero - dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), in conformità a quanto disposto con l'art.57 del D.P.R.24/7/1977,n.616, e si è altresì considerata la possibilità di avvalersi della collaborazione di altri enti ed organismi direttamente od indirettamente interessati al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni in Italia ed all'estero.

A parte l'ovvia utilizzazione delle strutture degli Enti turistici sub-regionali e - in prospettiva - degli enti, in generale, destinatari della delega di funzioni amministrative in materia di turismo, il secondo comma dell'art.3 dello schema di disegno di legge regionale richiama il concetto dell'utile collaborazione (già prevista dal D.M.2 gennaio 1962 concernente l'approvazione dello statuto dell'ENIT) che può essere fornita nel corso dell'attività promozionale, da enti ed organismi che, nelle specifiche circostanze operative, possono avere finalità comuni con la Regione Puglia (si pensi, ad esempio, alle Ferrovie dello Stato, al altri vettori d'interesse nazionale, agli enti turistici sociali, alle organizzazioni di viaggio, ai tour-operators, ecc.).

L'art.4 stabilisce la competenza dell'Assessorato al Turismo relativamente alla predisposizione del programma tecnico-finanziario delle iniziative da realizzare (competenza evidentemente comprensiva di ogni opportuna forma di pre-consultazione, di sondaggio, di ricerche, ecc., fra operatori turistici pubblici e privati, organismi sociali, ecc.) e le modalità ed i termini di approvazione di detto programma e di attuazione dello stesso con i successivi provvedimenti.

L'art. 5 prevede le modalità di finanziamento della legge per l'anno 1978 e per gli esercizi futuri.

Atteso il carattere del proposto provvedimento legislativo e la ne
cessità di realizzare tempestivamente tutte quelle iniziative che appa
iono utili per la promozione del turismo pugliese, è opportuno che il
provvedimento medesimo venga approvato con procedura d'urgenza.



[Handwritten signature]

Art. 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese, di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata a:

- a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;
- b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi d'informazione;
- c) realizzare ogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pugliese;
- d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale.

Art. 3

Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi promozionali all'estero, la Regione si avvale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), ai sensi dell'art.57 del D.P.R. 24/7/1977, n.616.

Può altresì avvalersi della collaborazione di ogni altro ente ed organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento turistico, per la realizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero.

Art. 4

L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art.2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi atti ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Parte dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a "fondo riserva" per l'attuazione di iniziative non prevedibili o non quantificabili al momento della presentazione del programma.

./.

M

Il programma dovrà altresì indicare quali sono le iniziative che si intende ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione promozionale programmata.

La Giunta Regionale approva il programma di cui ai precedenti commi del presente articolato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività programmata.

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Art. 5

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di lire £.1.200.000.000 sul Capit.282 "Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda", mediante prelievo della corrispondente somma dal "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti dal bilancio regionale in corso di adozione", recante una dotazione di £.37.730.000.000.-

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sarà stabilito in sede di approvazione del Bilancio regionale.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto della Regione, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

=====

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 5/1/78